

Codifica documento

SRT-ADM-11103-001-01

Revisione

01

Tipo documento

Disciplinare

Denominazione

Servizi di manutenzione dei sistemi criogenici del Sardinia Radio Telescope

Tipo di procedura

Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellata dall'art. 51 della L. 29 luglio 2021, n. 108, *disciplina temporanea derogatoria* dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente per gli affidamenti effettuati sino al 30 giugno 2023

Atto di avvio

Determinazione n. 90 - 18 Maggio 2023

Valore dell'appalto

€ 135.000,00

CUP

C59C20000420001

Contents – Summary

Abbreviazioni e acronimi	5
Principale normativa di riferimento.....	5
Principali siti Internet	5
Sezione 1 – Informazioni Generali sull’Appalto e sulla Procedura	6
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	6
Art. 2 Note di premessa	6
Art. 3 Modalità operativa adottata per la scelta dell’Affidataria	6
Art. 4 Oggetto dell’affidamento – Esigenze e finalità dell’appalto.....	7
Art. 5 Valore dell’appalto – Lotti.....	8
5.1 Valore dell’appalto.....	8
5.2 Lotti	8
5.3 Rischi da interferenza – Oneri per la sicurezza	9
Art. 6 Tempi di consegna – Opzioni e rinnovi	10
6.1 Termini temporali per la presentazione della candidatura	10
6.2 Termini per l’ultimazione delle prestazioni – Consegna.....	10
6.3 Opzioni e modifiche del contratto	10
Art. 7 Strumento Telematico adottato per la procedura di selezione	10
7.1 Gestore delle Piattaforma.....	12
7.2 Dotazioni Tecniche	13
7.3 Identificazione e accesso alla Piattaforma.....	13
Art. 8 Documentazione d’appalto, chiarimenti e comunicazioni	14
8.1 Documenti resi disponibili dalla SA.....	14
8.2 Chiarimenti.....	14
8.3 Comunicazioni.....	15
8.4 Firma elettronica dei documenti trasmessi nella candidatura	16
Sezione 2 – Ammissione alla procedura di affidamento	17
Art. 9 Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	17
9.1 Requisiti generali.....	18
9.2 Requisiti speciali e mezzi di prova	19
9.3 Requisito di idoneità e ammissibilità	19
9.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria - Attestazioni	19

9.5	Requisiti di capacità tecnica e professionale - Attestazioni.....	20
9.6	Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	21
9.7	Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili.....	21
9.8	Avvalimento	22
9.9	Subappalto	23
9.10	Garanzia provvisoria	24
9.11	Sopralluogo preliminare	24
9.12	Pagamento del contributo in favore dell'ANAC.....	24
9.13	Soccorso istruttorio.....	24
Sezione 3 – Presentazione delle candidature		25
Art. 10	Modalità e sottoscrizione delle candidature	25
Art. 11	Sottoscrizione delle candidature - Firma digitale	26
Art. 12	Documentazione di selezione da sottomettere.....	26
Art. 13	Procedura di selezione - Documentazione amministrativa	26
13.1	Richiesta/Domanda di partecipazione.....	26
13.2	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	27
13.3	Patto di integrità	29
13.4	PASSOE	29
13.5	Documentazione ulteriore per gli operatori associati	29
Art. 14	Procedura di selezione – Preventivo.....	31
Sezione 4 – Valutazione delle candidature.....		31
Art. 15	Operazioni di selezione – Ammissibilità dell'operatore economico	31
Art. 16	Operazioni di selezione – Confronto dei preventivi	32
Art. 17	Operazioni di selezione – Valutazione finale	32
Sezione 5 – Affidamento del contratto.....		32
Art. 18	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	32
Art. 19	Affidamento – Garanzia definitiva	33
Art. 20	Responsabilità per infortuni e danni.....	34
Art. 21	Affidamento – Firma del contratto	35
Art. 22	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza.....	36
Art. 23	Validità dei prezzi	36
Art. 24	Anticipazioni.....	36
Art. 25	Diritti di proprietà intellettuale.....	36

Sezione 6 – Fase esecutiva	36
Art. 26 Pagamenti	36
Art. 27 Uso di immagini, loghi e fotografie	38
Art. 28 Contestazioni – Inadempienze – Penalità	38
Generalità - Penalità per inadempienze	38
Constatazioni – applicazioni – comunicazioni	39
Addebito delle penali	39
Sicurezza dei luoghi di lavoro	40
Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti	40
Art. 29 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	40
Art. 30 Fallimento dell'Aggiudicatario	40
Art. 31 Risoluzione del contratto	41
Risoluzione automatica	41
Irregolarità - ritardi - negligenze	41
Riserve della Stazione Appaltante	42
Art. 32 Esecuzione in danno	42
Effetti della risoluzione	42
Art. 33 Clausola risolutiva espressa	42
Art. 34 Definizione delle controversie - Foro competente	43
Art. 35 Procedure di ricorso	43
Art. 36 Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali	43
Art. 37 Ruoli assegnati dalla Stazione Appaltante	44

Abbreviazioni e acronimi

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

SRT: Sardinia Radio Telescope

U-buy: Piattaforma elettronica INAF per la gestione delle procedure di gara telematiche

SA: Stazione Appaltante

RUP: Responsabile del procedimento

DEC: Direttore esecutivo del contratto

Principale normativa di riferimento

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 *sugli appalti pubblici*

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. – *Codice dei Contratti Pubblici* (“**Codice**” o “**codice**”)

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Codice del processo amministrativo*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - *Codice dell'amministrazione digitale*

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (**TUSL**)

Codice civile italiano.

Principali siti Internet

U-Buy - *piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche*

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Profilo committente INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari (Amministrazione Trasparente)

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Sito AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Portale dei pagamenti della Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledaipagamenti>

Portale dei pagamenti dell'INAF

<https://inaf.bnl.pluginpay.it/>

Generazione PASSOE / AVCPASS sul sito A.N.AC.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Sezione 1 – Informazioni Generali sull'Appalto e sulla Procedura

Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)

C.F. 97220210583

P.IVA 06895721006

Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Art. 2 Note di premessa

L'Osservatorio Astronomico di Cagliari (**OAC**) è una Struttura di ricerca dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" (**INAF**), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). **OAC** ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio "Sardinia Radio Telescope" (SRT), in località "Pranusanguni", comune di San Basilio (SU). Il SRT, "Infrastruttura di Ricerca dell'INAF", è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

La Stazione Appaltante deve garantire per il Sardinia Radio Telescope la piena funzionalità e operatività nell'arco delle 24 ore e 7/7 giorni, soprattutto in presenza di intense campagne osservative di concerto con i network internazionali come l'EVN – L'European VLBI Network, ovvero nei periodi di utilizzo da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana per il tracking degli esperimenti con sonde interplanetarie.

È chiara la necessità, nel caso di disservizi che possano potenzialmente bloccare l'attività osservativa del radiotelescopio, di poter accedere con tempestività tecnica e restando nell'alveo della buona e corretta prassi amministrativa dettata dal Codice Appalti, a servizi di pronto intervento sugli impianti in avaria. È necessario quindi poter contare su un quadro predefinito di Service Level Agreement, dove l'affidamento del servizio non può essere governato dall'urgenza dell'intervento e dalla contrattazione in "urgenza".

Per garantire la piena operatività del Sardinia Radio Telescope, nonché la tempestività nella risoluzione dei disservizi che possano emergere in itinere, l'OAC, con la procedura di affidamento di seguito esplicitata, intende selezionare un unico operatore economico al quale affidare, in funzione delle esigenze operative che dovessero manifestarsi nel periodo di validità dell'Affidamento, i servizi di manutenzione di ripristino ovvero di miglioramento dell'impianto.

Art. 3 Modalità operativa adottata per la scelta dell'Affidataria

Con **determinazione a contrarre n. 90 del 18 maggio 2023**, il Direttore della **stazione appaltante** ha avviato la presente **indagine di mercato con valutazione dei candidati e confronto tra preventivi, articolata su unico lotto** e finalizzata all'acquisizione dei **Servizi di manutenzione dei sistemi criogenici del Sardinia Radio Telescope**.

I requisiti tecnici, funzionali e di prestazione sono dettagliati nel capitolato tecnico prestazionale, documento **SRT-SPE-11103-002-01.pdf**.

La determinazione a contrarre adotta quale **CPV** principale **50531300-9** - Servizi di riparazione e manutenzione di compressori.

Per questa procedura d'appalto verrà utilizzata la piattaforma di e-procurement dell'INAF, identificata con l'acronimo "U-Buy" e accessibile da:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Art. 4 Oggetto dell'affidamento – Esigenze e finalità dell'appalto

L'affidamento diretto è finalizzato all'acquisizione dei **Sevizi di manutenzione dei sistemi criogenici del Sardinia Radio Telescope**.

Considerato l'importo complessivo relativamente modesto come quello definito come valore massimale, "tetto economico" dell'Affidamento, consente di definire a priori le regole d'ingaggio con l'Operatore economico, che sarà compensato sulla base dei costi orari della manodopera fissati in sede di selezione e dei costi fatturati delle parti di ricambio utilizzate, limitando la discrezionalità della Stazione Appaltante e le sollecitazioni dell'Operatore Economico.

L'individuazione dell'Operatore Economico e la definizione del tetto di spesa per l'intero periodo di validità dell'Affidamento, in questo caso quadriennale, non vincola la Stazione Appaltante ad affidare singoli Ordinativi di Prestazione sino ad esaurire il massimale, e nulla può essere preteso dall'Operatore economico.

Le prestazioni, non ricadenti tra quelle indicate nella manutenzione ordinaria (nel prosieguo saranno indicati anche come Ordinativi di Prestazione, ODP), che saranno affidati all'Operatore Economico Affidatario, verranno eseguiti entro i limiti delle condizioni tariffarie e di livelli di servizio fissate dall'Affidamento stesso.

L'Affidamento viene suddiviso in due parti la prima per la manutenzione ordinaria e la seconda per la manutenzione migliorativa o di riparazione per le prestazioni impreviste e imprevedibili e aumenti del costo della manodopera dovuti ai rinnovi contrattuali.

La Stazione Appaltante, definisce già in questa sede il primo **Ordinativo di Prestazione N. 1** (ODP1) comprendente la manutenzione ordinaria, che consiste nell'affidamento dei seguenti servizi e forniture:

- La manutenzione/revisione dei 9 refrigeratori ("teste fredde") secondo le modalità e tempistiche previste dal piano di manutenzione del costruttore e concordate con il DEC;
- La manutenzione dei compressori e la sostituzione degli 11 filtri Adsorber secondo le modalità e tempistiche previste dal piano di manutenzione del costruttore e concordate con il DEC;
- Fornitura di n. 1 testa fredda CTI 350;
- Fornitura di riduttore pressione tipo AirLiquide completo di attacco bombola 200 bar, riduttore di pressione, rubinetto e tubo flessibile per attacco a manifold;
- Fornitura di n. 4 bombole Elio 6.0 da 200 bar;
- Servizio di supporto e assistenza secondo tempistiche SLA (di seguito dettagliati);
- Garanzia di 24 mesi sulle parti sostituite e su quelle revisionate.

Le prestazioni imprevedute e imprevedibili e aumenti del costo della manodopera dovuti ai rinnovi contrattuali saranno oggetto di successivi ordinativi di prestazione non oggetto dell'ODP1.

I livelli di servizio, le attività manutentive, le tempistiche richieste, le modalità di attivazione di ulteriori ODP e qualsiasi altra attività attinente le prestazioni richiedibili nell'Affidamento sono dettagliati nel capitolato tecnico prestazionale (doc. SRT-SPE-11103-002-01).

Art. 5 Valore dell'appalto – Lotti

5.1 Valore dell'appalto

A seguito dell'analisi di mercato effettuata, la SA ha stimato come congruo per la fornitura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'importo massimo ("**valore d'appalto massimale**") pari a

€ 135.000,00

al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il massimale economico stimato, con la sola eccezione delle prestazioni relative alla manutenzione ordinaria (primo Ordinativo di prestazione – ODP1), non costituisce nessuna somma garantita per l'Affidataria.

La Stazione Appaltante non risponderà nei confronti dell'Affidataria nel caso in cui le prestazioni richieste risultino complessivamente inferiori rispetto al massimale. Le quantità indicate nel Capitolato tecnico prestazionale, infatti, sono da ritenersi puramente indicative, del tutto non vincolanti per INAF OAC.

Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipulazione dell'Affidamento, INAF OAC non assume l'obbligo di acquistare alcun servizio / prestazione. Non è previsto, quindi, un Ordinativo di Prestazione "minimo garantito".

Resta inteso che, entro il limite di spesa dello stipulando Affidamento, l'Amministrazione potrà richiedere tutti i servizi/prodotti attinenti l'oggetto dell'Affidamento, senza limiti, quantitativi o legati alla tipologia di prodotto.

5.2 Lotti

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del codice e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la SA ha valutato la possibile suddivisione dell'appalto in lotti, ma vista la specificità delle attività richieste e l'importo totale dell'affidamento si è valutato di non suddividere l'appalto in lotti.

L'importo massimo, ottenuto a seguito di analisi di mercato, considerando una durata contrattuale pari a 4 anni, per l'esecuzione delle prestazioni individuate nel presente disciplinare relative al primo Ordinativo di Prestazione (ODP1), è il seguente:

- i. **Euro 95.000,00** quale corrispettivo delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, i costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante e relativi all'esecuzione del servizio di manutenzione, sono stimati pari a euro 25.000,00;

- ii. **Euro 2.000,00** (500€ per anno) per oneri per la sicurezza derivati da rischi interferenziali, non assoggettabili a ribasso (vedasi DUVRI).

Il valore massimo del primo Ordinativo di Prestazione n. 1 (ODP1), soggetto a confronto dei preventivi, è pari a:

€ 95.000,00

All'importo sopraindicato si aggiungono 2.000,00 EURO per gli oneri relativi ai rischi di interferenza per la sicurezza, di conseguenza l'importo complessivo dell'appalto relativo all'ODP1 risulta essere pari a 97.000,00 EURO e viene suddiviso nelle seguenti annualità:

- per il primo anno viene stimato un costo pari a 20.000,00 EURO, oltre 500,00 EURO per gli oneri relativi ai rischi di interferenza per la sicurezza e 41.000,00 EURO per la fornitura dei materiali richiesti.
- per il secondo anno viene stimato un costo annuale pari a 14.000,00 EURO, oltre 500,00 EURO per gli oneri relativi ai rischi di interferenza per la sicurezza.
- per il terzo anno viene stimato un costo annuale pari a 9.000,00 EURO, oltre 500,00 EURO per gli oneri relativi ai rischi di interferenza per la sicurezza.
- per il quarto anno viene stimato un costo annuale pari a 11.000,00 EURO, oltre 500,00 EURO per gli oneri relativi ai rischi di interferenza per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, il presente affidamento relativo all'ODP1 è stato suddiviso nelle seguenti categorie di prestazioni:

Tipologia prestazioni	Riferimento	Percentuale
Prestazioni principali	Manutenzione ordinaria	71%
Prestazioni secondarie	Fornitura materiali	29%

Oltre all'importo relativo all'ODP1 fanno parte dell'importo dell'appalto **38.000,00 EURO** che vengono stimati per i 4 anni di contratto disponibili da utilizzare per prestazioni impreviste e imprevedibili e aumenti del costo della manodopera dovuti ai rinnovi contrattuali e per sei mesi di eventuale proroga tecnica.

Il risparmio ottenuto, derivante dai risparmi di spesa ottenuti come variazione in diminuzione rispetto al prezzo massimo stimato per l'ODP1 (pari a 95.000,00 EURO), sarà reso disponibile per prestazioni non oggetto dell'ODP1 e andrà a sommarsi ai 38.000,00 EURO già previsti per i 4 anni della durata del contratto.

5.3 Rischi da interferenza – Oneri per la sicurezza

La Stazione Appaltante, stima attualmente pari a 500,00 Euro/Anno per oneri per la sicurezza derivati da rischi interferenziali. L'OAC, Stazione Appaltante, ha valutato attraverso il DUVRI (Rif. SRT-ADM-11103-005-01) allegato ai documenti resi disponibili dalla SA del quale l'Affidataria dovrà prendere visione e nel caso integrare in funzione della propria organizzazione del servizio richiesto.

In caso di nomina del CSE e di un eventuale maggiorazione degli oneri per la sicurezza, previsti nel PSC, rispetto al costo attualmente stimato, all'impresa Affidataria sarà riconosciuta la differenza tra i due importi.

Art. 6 Tempi di consegna – Opzioni e rinnovi

6.1 Termini temporali per la presentazione della candidatura

I documenti richiesti, che comporranno la candidatura del concorrente, dovranno essere “caricati” sulla piattaforma elettronica **U-Buy**, come di seguito presentata, **entro e non oltre il giorno**

Indicato nell'avviso (doc. SRT-ADM-11103-000-01)

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle candidature

6.2 Termini per l'ultimazione delle prestazioni – Consegna

L'Affidamento ha durata quadriennale, a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Inoltre con riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, a totale discrezione della Stazione Appaltante, di affidare una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, tale tempistica è stimata in 6 mesi. In tal caso il contraente affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le prestazioni dovranno essere eseguite con le tempistiche indicate nel capitolato tecnico prestazionale (doc SRT-SPE-11103-002-01).

6.3 Opzioni e modifiche del contratto

Non sono ammesse modifiche contrattuali.

Art. 7 Strumento Telematico adottato per la procedura di selezione

La *Direttiva Europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014* sugli appalti pubblici, e in particolare l'art. 22 (“Regole applicabili alle comunicazioni”), dispone che gli Stati membri, ferme le puntuali deroghe che lo stesso articolo elenca, **a partire dal 18 ottobre 2018** “*provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*”.

Il **Codice** con il combinato disposto dagli artt. 40 (“Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”) e 52 (“Regole applicabili alle comunicazioni”), **recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**, dispone che, **a decorrere**

dal 18 ottobre 2018, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del **Codice**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al **Codice**, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Al fine di ottemperare agli obblighi richiamati al precedente capoverso, la **Direzione Generale dell'INAF** ha provveduto ad acquisire, per le esigenze delle *"Strutture di Ricerca"* e della *"Amministrazione Centrale"*, per il tramite del **"Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico della Italia Nord Orientale"** (**"CINECA"**) la *"piattaforma elettronica"* denominata **"U-Buy"** (in seguito, *breviter*, citata anche solo come **"Piattaforma"** o **"U-Buy"**) dedicata alla gestione, con modalità telematica, delle procedure disciplinate dal **Codice**, nel rispetto dei vincoli di utilizzo definiti anche attraverso la Tabella Obbligo Facoltà del *"Ministero dell'Economia e delle Finanze"*.

La **Piattaforma** assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della **Piattaforma** avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile e dal documento allegato, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico per il mero utilizzo della **Piattaforma**. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La **Piattaforma** è normalmente accessibile *in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*. Si avvisa che l'accesso alla **Piattaforma** potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche indipendenti dalla volontà della stazione appaltante, di cui l'operatore economico prende atto e accetta con la decisione di partecipare alla presente procedura competitiva.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla **Piattaforma** sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla **Piattaforma** e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

La **Piattaforma** è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della

Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla **Piattaforma**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del decreto legislativo n. 82/05, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 82/05 e fanno piena prova nei confronti degli utenti della **Piattaforma** e della stazione appaltante.

Il sistema operativo della **Piattaforma** è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Ogni operazione effettuata attraverso la **Piattaforma** è memorizzata nelle registrazioni della **Piattaforma**, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella **Piattaforma** stessa. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione ovvero della documentazione costituente la candidatura, fa fede l'orario registrato dalla **Piattaforma**.

Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. La **Piattaforma** consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione la candidatura, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della **Piattaforma** durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla **Piattaforma**;
- utilizzo della **Piattaforma** da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'allegato Manuale d'uso della **Piattaforma**, rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della **Piattaforma** non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità previste dalla normativa.

La *piattaforma elettronica* **U-Buy** è raggiungibile all'indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

L'operatore economico che intenda candidarsi deve quindi preliminarmente **registrarsi sulla Piattaforma**. Informazioni di dettaglio sono fornite in altro articolo del presente Disciplinare.

7.1 Gestore delle Piattaforma

Il Gestore CINECA garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della **Piattaforma** e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie

al funzionamento della **Piattaforma**, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento della **Piattaforma**, segnalando tempestivamente alla stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della **Piattaforma** e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali.

7.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser;
- b) avere un'identità digitale (SPID), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 82/05 CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, disporre di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del **Regolamento eIDAS**;
- c) avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Piattaforma, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti.

7.3 Identificazione e accesso alla Piattaforma

Per poter partecipare alla procedura selezione dell'OE come precedentemente definita è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore

economico. L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali ottenute attraverso la registrazione sulla Piattaforma.

Una volta completata la procedura di registrazione e identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di selezione dell'OE. Ulteriori dettagli operativi sulla procedura di registrazione e di utilizzo della Piattaforma sono riportati nel documento denominato "Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori", allegato alla documentazione della procedura e disponibile nella sezione "*Istruzioni e manuali*" presente nella *home page* della **Piattaforma**.

L'identificazione e l'accesso alla **Piattaforma** comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti resi disponibili dalla SA, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della **Piattaforma**.

Art. 8 Documentazione d'appalto, chiarimenti e comunicazioni

8.1 Documenti resi disponibili dalla SA

La **documentazione ufficiale di selezione**, che la descrive e disciplina, è costituita da:

1. Disciplinare (Rif. SRT-ADM-11103-001-01)
2. Capitolato tecnico prestazionale (Rif. SRT-SPE-111031-002-01)
3. Patto di integrità (Rif. SRT-ADM-11103-003-01)
4. Vademecum OE (Rif. SRT-ADM-11103-004-01)
5. DUVRI (Rif. SRT-ADM-11103-005-01)
6. Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (Rif. SRT-ADM-11103-006-01)
7. Preventivo (Rif. SRT-ADM-11103-007-01)
8. DGUE – documento di gara unico europeo (Rif. **espd-request**)

A tale documentazione, in ottemperanza al Codice, art. 74 comma 1, viene garantito accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica:

- sulla Piattaforma **U-buy**, all'indirizzo <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>
- sul sito Internet / profilo committente della stazione appaltante, all'indirizzo http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Il bando viene inoltre pubblicato:

- avviso sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 73 del Codice
- avviso sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

8.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti su questa procedura di affidamento proponendo domande scritte, che devono essere inviate almeno 5 (cinque) giorni solari prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle candidature, utilizzando una delle due modalità:

- attraverso la **Piattaforma U-buy**, visualizzando la procedura dalla propria “Area Riservata”, pagina dal titolo “*Dettaglio procedura*”, sezione “*Comunicazioni riservate al concorrente*”, subvoce “*Invia una nuova comunicazione*”. Si faccia riferimento al manuale “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, presente nella sezione “Istruzioni e manuali” della **Piattaforma**.
- In alternativa, qualora dovessero essere riscontrate delle rilevanti criticità nell’accesso alla **Piattaforma**, il quesito potrà essere inviato al solo indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della stazione appaltante, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Gli operatori economici italiani devono inviare il messaggio e-mail dalla loro casella di PEC.

Nessuna risposta sarà data a quelle domande che sono state ricevute dopo la scadenza sopra specificata o usando un altro metodo / modalità.

Le domande riceveranno risposta entro 3 (tre) giorni solari prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle offerte.

La risposta ai chiarimenti avverrà mediante pubblicazione in forma anonima in una delle seguenti modalità:

- sul sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice, sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sulla piattaforma telematica U-Buy, sezione “Gare e procedure in corso”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Saranno ritenuti irricevibili e nessuna risposta sarà data ai quesiti:

- ricevuti dopo la scadenza sopra specificata.
- inviati con metodi, strumenti e modalità diverse da quanto sopra specificato (piattaforma elettronica U-Buy e indirizzo di PEC istituzionale della stazione appaltante inafoacagliari@pcert.postecert.it).
- inviati ad altro indirizzo di posta elettronica diverso da quello di PEC istituzionale della stazione appaltante sopra riportato.
- sottomessi telefonicamente.

8.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del **Codice**, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di candidatura, l’**indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri o Paesi extra UE, l’**indirizzo di posta elettronica istituzionale**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni ufficiali di cui all’art. 76, comma 5, del **Codice**.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora intervenute fra l’indirizzo di PEC della stazione appaltante, come sopra riportato, e l’indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione presso la **U-Buy** o, in alternativa, quello indicato nel documento di gara unico europeo.

Qualora la stazione appaltante utilizzi la **U-Buy** per la trasmissione di documenti e atti della procedura, la conoscenza di tali atti e il termine per la presentazione di ricorso avverso tali atti decorrono dalla data di ricezione di questi attraverso la **U-Buy**, atteso che la comunicazione avviene dalla PEC adottata dalla **Piattaforma** verso la casella di PEC dichiarata dall'Operatore economico.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Si applica quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8.4 Firma elettronica dei documenti trasmessi nella candidatura

Il Regolamento **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri."

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella [Decisione di esecuzione \(UE\) 2015/1506](#) della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, **anche il formato PDF**. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, il [Digital Signature Service \(DSS\)](#).

I documenti allegati che comporranno la candidatura con la relativo preventivo dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa con un documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammissibile, viceversa, la candidatura degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una delle modalità di firma sopra riportate, o per la quale non

possa essere univocamente determinata la sicura riconducibilità della candidatura al soggetto registrato sulla piattaforma utilizzata.

Sezione 2 – Ammissione alla procedura di affidamento

Art. 9 Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Sono ammessi alla selezione gli operatori economici che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

1. siano qualificati come Operatori economici registrati nella piattaforma elettronica utilizzata;
2. siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale in particolare quelli previsti agli articoli 3 e 4 per gli impianti di cui all'articolo 1 comma 2 lettere E del D.M. 37/2008 elencati nel Documento di Gara Unico;
3. siano in possesso requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa elencati nella Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (Rif. SRT-ADM-11103-006-01).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla selezione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla selezione in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla selezione possono presentare candidatura, per la medesima selezione, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di selezione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente selezione. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla selezione ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la candidatura per determinate tipologie di procedure di selezione. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla selezione ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla selezione, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9.1 Requisiti generali

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del **Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del **Codice**, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del **Codice** è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità (doc. SRT-ADM-11103-003-01), e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla selezione**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9.2 *Requisiti speciali e mezzi di prova*

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti, previsti dai successivi articoli, ai fini dell'idoneità / ammissibilità economico-finanziaria e tecnica. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione di tali requisiti **devono essere allegati** in sede di presentazione della candidatura, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del **Codice**, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.3 *Requisito di idoneità e ammissibilità*

Gli operatori economici avente sede stabile in Italia devono essere iscritti nel **Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, arte e artigianato**. Gli operatori economici stabiliti in altro Stato membro della Unione Europea o in Paesi extra UE per i quali è vigente il precedentemente citato **Accordo sugli Appalti Pubblici**, devono presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti, dalla quale si possa evincere che il concorrente opera formalmente con una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento in oggetto.

Qualora venga presentata documentazione in lingua inglese, questa potrà essere vidimata tramite **"apostille"**, che sostituisce la **legalizzazione** del documento effettuata nei modi usuali, ovvero attraverso l'**Ambasciata** o il Consolato Italiano, ai sensi della **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961**. Il timbro di **"apostille"** deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa. Tale documentazione, se prodotta come originale cartaceo, potrà essere utilmente presentata in sede di selezione mediante copia digitale accompagnata da dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, ma dovrà essere tempestivamente trasmessa in originale cartaceo alla stazione appaltante.

9.4 *Requisiti di capacità economica e finanziaria - Attestazioni*

Per dimostrare tale requisito, il concorrente dovrà elencare, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46, le principali prestazioni resi e i destinatari, pubblici o privati, con l'indicazione degli importi e delle date.

La capacità economico finanziaria richiesta deve essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto. Gli operatori economici dovranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica attraverso la presentazione di:

- **un fatturato globale minimo annuo**, relativo all'anno 2022, pari ad almeno l'importo massimo previsto per l'ODP1 (95.000,00 EURO) per il primo anno. Tale richiesta risponde all'esigenza della stazione appaltante di verificare la capacità dell'operatore economico di sostenere dei costi di approvvigionamento del materiale e i costi del personale.

La **comprova** dei requisiti, richiesta all'Affidataria, è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- **per operatori economici diversi da quelli elencati ai punti precedenti, da un equivalente documento** richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti, che sia **certificato** da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.
- nel caso di un contratto aggiudicato da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico, mediante una copia originale o certificata dei certificati rilasciati dall'amministrazione / amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione dell'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.
- nel caso di un contratto aggiudicato da clienti privati, mediante copia originale o certificata dell'attestato (o della fattura) emessi dal cliente privato, indicando l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

Si fa presente che la suddetta documentazione di comprova delle dichiarazioni se non allegata al DGUE sarà richiesta all'Affidataria prima del definitivo affidamento.

9.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale - Attestazioni

Gli operatori economici devono dimostrare di possedere il know-how tecnico necessario per completare con successo le prestazioni richieste entro le tempistiche indicate nel capitolato tecnico prestazionale.

A tal fine gli operatori economici **devono dimostrare** che:

- nel **periodo 2021-2022**, hanno **avuto un organico medio annuo** non inferiore alle 10 unità di personale;
- all'interno del suo organico ha almeno **una unità di personale laureata in materie tecniche** ai fini della risoluzione e valutazione delle possibili problematiche nell'esecuzione del contratto;
- all'interno del suo organico ha almeno **due unità di personale operativo con esperienza almeno quinquennale su sistemi criogenici simili a quelli oggetto di manutenzione**;
- **l'esperienza media del personale all'interno dell'impresa è almeno di 3 anni** ai fini di garantire un team consolidato e affidabile per la SA in termini di esperienza e competenze;
- in riferimento all'art. 1 comma 2 del D.M. 22/01/2008 n. 37 **è abilitata per le seguenti lettere E**;
- all'interno del suo organico ha almeno **1 persona dotata di certificazione attestante la frequenza di corsi di formazione sulle pompe e compressori criogenici organizzati della BROOKS/CTI** (al fine di certificare la conoscenza sugli impianti oggetto della manutenzione);
- all'interno del suo organico ha almeno **1 persona dotata di certificazione attestante la frequenza di corsi sulle tecnologie del vuoto** (al fine di certificare la conoscenza sulle tecniche di pulizia e ripristino delle linee elio);
- in riferimento al sistema di gestione della qualità dichiara di essere in possesso di **certificazione ISO 9001**;
- nel **periodo 2019-2022**, hanno **avuto almeno 5 affidamenti** sulla manutenzione/gestione delle tipologie di impianti simili a quelli oggetto dell'Affidamento.

La comprova dei requisiti autocertificati nella “Dichiarazione dei requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale” (doc. SRT-ADM-11103-006-01) allegata al DGUE, potrà essere richiesta all’Affidataria, prima della stipula, del contratto tramite:

- **un curriculum personale dei lavoratori**, di cui il candidato evidenzia i requisiti necessari per la qualificazione dell’impresa.
- **copie delle certificazioni, qualifiche e abilitazioni** conseguite sia dall’impresa sia dai lavoratori.
- **copia della certificazione camerale completa**, dove sia riportato l’organico attuale.

Si fa presente che la suddetta documentazione di comprova delle dichiarazioni se non allegata al DGUE sarà richiesta all’Affidataria prima del definitivo affidamento.

9.6 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all’iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di **capacità economico-finanziaria** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo alla realizzazione di un apparato di caratteristiche **sopra descritte** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

9.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’**iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e della strumentazione, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9.8 Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del **Codice**, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del **Codice**, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del **Codice**, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (operatori economici "*ausiliari*"), anche partecipanti all'eventuale raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ex art. 80.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del **codice**, L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di soggetti ausiliari **allega alla busta telematica della documentazione amministrativa**:

1. una **dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario**
 - a. attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del **codice**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento.
 - b. con la quale si obbliga verso l'operatore economico e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente "*ausiliato*".
2. originale o copia autentica del **contratto di avalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il **contratto di avalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, e nel merito:
 - a. i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
 - b. la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avalimento;
 - c. il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
 - d. l'impegno a *non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti* le risorse

oggetto di avalimento per tutta la durata del contratto

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del **codice**, a **pena di esclusione**, non è consentito che partecipino alla selezione sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del **codice**. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del **codice**, di sostituire l'ausiliaria.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della candidatura. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9.9 Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del **Codice**. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici dovranno espressamente indicare le parti delle prestazioni che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del **Codice** dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019. Limite prorogato fino al **30 giugno 2021**, per effetto della L. 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 183/2020 ("decreto Milleproroghe"). Per effetto della stessa Legge 21/2021, fino al 31 dicembre 2021, è **sospeso l'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori**, di cui al comma 6 dell'art. 105 del Codice);

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- all'atto della candidatura siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

9.10 Garanzia provvisoria

Non è richiesta garanzia provvisoria.

9.11 Sopralluogo preliminare

Per poter partecipare alla procedura di selezione, ipotizzato che gli Operatori economici siano a conoscenza delle condizioni generali dell'area, **non è posto obbligo di presa visione del sito del Sardinia Radio Telescope**, sede di esecuzione del servizio.

Su istanza degli stessi operatori economici, **presentata** attraverso l'area comunicazioni della piattaforma U-Buy, non oltre il quinto giorno dalla data di pubblicazione sulla piattaforma stessa, la SA potrà valutare, con piena discrezionalità se concedere o meno, e secondo quali tempi e modalità l'accesso per il sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo non potrà essere addotta quale giustificazione per la richiesta di proroga del termine fissato per la consegna delle candidature.

Qualora vi siano delle istanze, l'eventuale visita di sopralluogo si svolgerà in forma collegiale, senza necessità di prenotazione, nei giorni e nelle fasce orarie che saranno comunicate dal RUP. La suddetta visita sarà eseguita al massimo 5 (cinque) giorni solari prima del giorno fissato come termine per la presentazione delle candidature.

Per l'eventuale sopralluogo saranno ammesse massimo due persone per ogni OE, ai fini del sopralluogo è obbligatorio l'uso del casco, delle scarpe antinfortunistiche, non saranno ammesse persone non dotate dei suddetti dispositivi.

9.12 Pagamento del contributo in favore dell'ANAC

Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'ANAC **20 dicembre 2022, n. 621**, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, **il contributo a favore di ANAC non è dovuto dal concorrente** in quanto l'importo a base d'asta è inferiore a 150.000 euro.

Inoltre in riferimento all'art. 65 del decreto legge n. 34/2020 si precisa che *"Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020"*.

Pertanto in riferimento ai punti precedenti per la procedura di selezione in oggetto il contributo a favore di ANAC non è dovuto dal concorrente.

9.13 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del **Codice**, con esclusione, salvo quanto previsto dalla giurisprudenza corrente, di quelle afferenti la candidatura, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del **Codice**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta

di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo la candidatura. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della candidatura;
- la mancata presentazione di elementi a corredo la candidatura ovvero di condizioni di partecipazione selezione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di selezione, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione la candidatura;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo la candidatura, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del **Codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla selezione.

Sezione 3 – Presentazione delle candidature

Art. 10 Modalità e sottoscrizione delle candidature

Ai sensi degli articoli 40 e 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di selezione sono effettuati mediante mezzi elettronici di comunicazione. La stazione appaltante utilizzerà, come da Art. 3 di questo documento, la piattaforma elettronica CINECA per la gestione delle gare telematiche (**U-Buy**) (citata in seguito anche solo come "**Piattaforma**"), alla quale gli operatori economici devono registrarsi per poter accedere e presentare le proprie offerte:

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

Art. 11 Sottoscrizione delle candidature - Firma digitale

I documenti di selezione, che comporranno la candidatura e preventivo dell'operatore economico e saranno da questi inviate tramite la piattaforma, dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, secondo le modalità indicate ai precedenti articoli.

Art. 12 Documentazione di selezione da sottomettere

La stazione appaltante richiede agli operatori economici che intendano proporre una candidatura, la **trasmissione di due serie di documenti**. Gli operatori economici trasmettono tali documenti utilizzando la piattaforma U-BuY, suddivisi secondo la seguente struttura:

1. **Documentazione amministrativa o "di qualifica"**. Questi documenti, con i quali gli operatori economici dimostrano di possedere le capacità e i requisiti di accesso richiesti dal Codice e dalla stazione appaltante e accettano le condizioni contrattuali indicate nei documenti di selezione, comprendono:
 - a. Disciplinare (Rif. SRT-ADM-11103-001-01)
 - b. Capitolato tecnico prestazionale (Rif. SRT-SPE-111031-002-01)
 - c. Patto di integrità (Rif. SRT-ADM-11103-003-01)
 - d. Vademecum OE (Rif. SRT-ADM-11103-004-01)
 - e. DUVRI (Rif. SRT-ADM-11103-005-01)
 - f. Dichiarazione di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (Rif. SRT-ADM-11103-006-01)
 - g. DGUE – documento di gara unico europeo (Rif. **espd-request**)
 - h. Ulteriori, eventuali, documenti allegati a titolo integrativo dei precedenti elementi (a titolo esemplificativo Curriculum aziendale, Curriculum lavoratori, attestazioni corsi etc).
2. **Preventivo**. Questo documento conterrà la cifra chiesta dall'operatore economico, in termini di variazione in diminuzione rispetto al prezzo massimo stimato per l'ODP1 pari a 95.000,00 EURO. Dovrà essere indicata anche **la cifra relativa al costo stimato della manodopera necessaria per realizzare le prestazioni e i costi della sicurezza aziendali**.

La documentazione che andrà a comporre il preventivo comprende:

- a. Modello standard messo a disposizione dalla SA - Preventivo (doc. SRT-ADM-11103-007-01).

Art. 13 Procedura di selezione - Documentazione amministrativa

13.1 Richiesta/Domanda di partecipazione

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla selezione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla selezione; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda deve essere sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla selezione;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla selezione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la Domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

13.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila e sottomette il Documento di gara unico europeo, reso disponibile come modello dalla stazione appaltante, file **espd-request** che ha provveduto ad inserire i dati essenziali della selezione. Nel merito il concorrente compila il **DGUE** secondo quanto di seguito indicato

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C, allegando, per ciascuna ausiliaria:**

- **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla selezione in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del **contratto di avalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del codice, come esplicitate nel documento.

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente compila le singole sezioni B-C come segue:

- a) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria richiesta **a pena d'esclusione** del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica richiesta **a pena d'esclusione** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di selezione.

Il concorrente dovrà completare la compilazione e generare il file in formato PDF, da firmare elettronicamente. Per questa operazione il concorrente usi il link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter>, "sono un operatore economico", usando l'opzione "Importare un DGUE", il file ".XML" (doc. espd-request), e successivamente lo completi con i dati relativi alla parte II (Informazioni

sull'operatore economico – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico). Al termine generi il file PDF, da firmare elettronicamente e allegare al presente Avviso a cura del legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore (in questo caso allegare anche la procura).

13.3 Patto di integrità

La stazione appaltante adotta il Patto di Integrità quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'INAF OAC e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.

13.4 PASSOE

Tale documento sarà richiesto solamente all'Operatore Economico selezionato ai fini dell'affidamento diretto.

Per generare il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

Il servizio/l'operazione è gratuita.

Nella documentazione dovrà essere allegato il PASSOE relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

13.5 Documentazione ulteriore per gli operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda.

Art. 14 Procedura di selezione – Preventivo

L'operatore economico deve sottomettere attraverso la **Piattaforma U-buy** il proprio preventivo, utilizzando il modulo reso disponibile dalla SA (doc. SRT-ADM-11103-007-01) e firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico. Il Preventivo dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come massimale per l'ODP1 dall'INAF, pena l'esclusione dalla procedura di selezione.

Il Preventivo, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, deve citare:

- I costi di manodopera dell'offerente;
- le spese del candidato relative all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il preventivo, a **pena di esclusione**, è sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della candidatura.

Non saranno accettate le offerte di importo superiore al valore posto come massimale dell'ODP1.

Sezione 4 – Valutazione delle candidature.

Art. 15 Operazioni di selezione – Ammissibilità dell'operatore economico

L'amministrazione aggiudicatrice analizzerà preliminarmente la documentazione amministrativa presentata dal candidato, al fine di verificare se questi possiede il know-how e le capacità professionali / industriali necessarie per eseguire le prestazioni richieste.

Questa prima valutazione sarà eseguita dal "Responsabile del procedimento" o in breve "RUP". L'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del RUP, deciderà l'ammissione e l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di selezione.

La stazione appaltante escluderà il concorrente:

- se la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza;
- se la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di selezione;
- se è accertato il non possesso di uno dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- se è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

Art. 16 Operazioni di selezione – Confronto dei preventivi

Una volta valutata la busta amministrativa, il RUP verificherà la documentazione relativa ai preventivi. La valutazione sarà in base al prezzo indicato sul preventivo, risultante dalla variazione in diminuzione rispetto al prezzo stimato massimo per l'ODP1.

Esclusione di un offerente. Il RUP provvederà a predisporre l'esclusione per i seguenti casi:

- mancata presentazione del modello integrativo del preventivo (doc. SRT-ADM-11103-007-01);
- presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di selezione, comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- il prezzo offerto è superiore a quello massimo stimato per l'ODP1.

Art. 17 Operazioni di selezione – Valutazione finale

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, a seguito di una propria valutazione dei requisiti degli OE e del confronto dei preventivi, formulerà una graduatoria basata sulle sala candidatura ritenuta più adeguata allo svolgimento delle prestazioni richieste.

Sezione 5 – Affidamento del contratto

Art. 18 Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore candidatura in termini tecnici ed economici, chiudendo le operazioni di selezione e trasmettendo all'amministrazione tutti gli atti e documenti della selezione ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sul concorrente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità della candidatura, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Art. 19 Affidamento – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipulazione del contratto **l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di dell'importo complessivo dell'affidamento pari a 135.000,00 EURO**, ai sensi del citato art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto al capitolato.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 20 Responsabilità per infortuni e danni

L'Affidataria sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Ente e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato l'Ente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie allo scopo.

È fatto obbligo dell'Affidataria stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'Affidamento in questione, con massimale per sinistro **non inferiore a euro 1.000.000,00** (un milione/00) per danni a cose e persone e furti ascrivibili alla "culpa in vigilando" del personale addetto al servizio in parola, con una validità temporale non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Affidataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'INAF, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto sopra disposto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrerà dalla data di consegna delle attività e cesserà alla data di emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità da parte del RUP/DEC.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Affidataria copriranno, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Affidataria fosse un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo copriranno, senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Affidataria sarà responsabile di ammanchi di qualsiasi genere e di tutti i danni a beni pubblici e privati che l'Ente riscontrasse esistenti nei luoghi oggetto del servizio; l'Affidataria stessa potrà ottenere l'esonero da tale responsabilità qualora provi che tali ammanchi e/o danni siano del tutto estranei all'attività dei propri dipendenti.

Per i danni e/o ammanchi di beni di proprietà dell'Ente, l'Affidataria dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose mancanti e/o danneggiate.

In difetto vi provvederà l'Ente, direttamente o per mezzo di altra ditta, addebitandone l'importo, maggiorato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, all'Affidataria mediante trattenuta diretta sui corrispettivi dovuti e se questi non fossero sufficienti sull'importo della cauzione. L'accertamento dei danni sarà effettuato, in presenza dei delegati dell'Affidataria, dal dipendente dell'INAF individuato quale RUP/DEC.

A tale scopo il RUP/DEC comunicherà con sufficiente anticipo all'Affidataria, il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire all'Affidataria stessa di intervenire nella stima. Qualora l'Affidataria non partecipi a tale accertamento, il Direttore dell'esecuzione provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni, individuati anche tra i dipendenti dell'Ente, senza che l'Affidataria stessa possa sollevare eccezioni di sorta.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Affidataria.

Art. 21 Affidamento – Firma del contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 22 Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Fermo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del Codice in materia di efficacia dell'aggiudicazione, preso atto della vincolante e stretta tempistica di esecuzione del contratto di affidamento della fornitura oggetto dell'appalto, con disposto, che sarà inserito nel suddetto provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante, valutato che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la **perdita di finanziamenti comunitari**, ritiene sussistano le condizioni per dar **avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Art. 23 Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale variazione in diminuzione rispetto al prezzo stimato massimo per l'ODP1.

Art. 24 Anticipazioni

Non sono previsti pagamenti anticipati per l'affidamento oggetto del presente disciplinare.

Art. 25 Diritti di proprietà intellettuale

Non sono previsti diritti di proprietà intellettuale per l'affidamento oggetto del presente disciplinare.

Sezione 6 – Fase esecutiva

Art. 26 Pagamenti

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento dei corrispettivi ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, a valle dell'autorizzazione del RUP o DEC come confermata dal RUP, dietro presentazione di fattura elettronica, relativa alle attività eseguite. **L'Affidatario potrà emettere suddetta fattura elettronica solo dietro esplicita autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero del Responsabile unico del procedimento.**

I pagamenti saranno erogati secondo stati di avanzamento, con la seguente tempistica:

- **15%** dell'importo chiesto relativo a ODP1 **alla consegna dei materiali** come previsti nel capitolato (doc. SRT SRT-SPE-11103-002-01);
- **7%** dell'importo chiesto relativo a ODP1 **al completamento della revisione della singola testa fredda** come previsto nel capitolato (doc. SRT SRT-SPE-11103-002-01);
- **2%** dell'importo chiesto relativo a ODP1 **al completamento della revisione del singolo compressore** come previsto nel capitolato (doc. SRT SRT-SPE-11103-002-01).

Gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali saranno riconosciuti all'Affidataria a seguito di riunioni di coordinamento e in maniera proporzionale ai SAL come sopra riportati.

In riferimento all'art. 30 comma 5 bis del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è *operata una ritenuta dello 0,50 per cento*; le ritenute cumulate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della SA del certificato di collaudo o di verifica di conformità.

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Contabilizzazione prestazioni di ripristino e/o migliorative oggetto di ODP e non previste nel primo Ordinativo di Prestazione ODP1.

Per la contabilizzazione della manodopera saranno utilizzati i seguenti importi come da CCNL metalmeccanici anno 2022 (compresivi di spese generali e utili d'impresa):

- Operaio generico (cat. C2) costo orario pari a 32,00€
- Operaio specializzato (cat. B1) costo orario pari a 35,00€
- Caposquadra (cat. B1) costo orario pari a 40,00€

Per le prestazioni eseguite al di fuori dell'orario standard (dal lunedì al venerdì orario 8:00-18:00), saranno applicate seguenti le maggiorazioni:

fascia diurna feriale (dalle ore 18:00 alle 22:00)	20%
fascia notturna feriale (dalle ore 22:00 alle 8:00)	30%
fascia festiva (sabato, domenica e festivi)	50%

Per il pagamento dei materiali forniti, l'Impresa avrà l'obbligo di presentare la fattura dei materiali acquistati e le verrà riconosciuta una percentuale di spese generali e utili impresa pari al **20%** del valore imponibile netto come indicato in fattura.

Per il pagamento di prestazioni di terzi e noli, l'Impresa avrà l'obbligo di presentare la fattura del fornitore delle prestazioni e le verrà riconosciuta una percentuale di spese generali e utili impresa

pari al **15%** del valore imponibile netto come indicato in fattura.

La contabilizzazione degli ODP sarà fatta a consuntivo da parte del DEC (con verifica orario effettivo della manodopera e materiali utilizzati) e il pagamento sarà effettuato solo dietro presentazione delle fatture dei fornitori.

Il **100%** dell'importo del ODP sarà erogato ad avvenuta esecuzione delle prestazioni, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione in corso d'opera da parte del Direttore del contratto, visto dal Responsabile del procedimento o direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento, qualora non sia nominato un DEC.

Garanzia sugli interventi di ripristino e/o migliorativi eseguiti

All'Affidataria verrà richiesta la garanzia sugli interventi effettuati così come prescritti dal Codice civile dall'art. 1490 e successivi. Tale garanzia decorrerà dal momento in cui l'intervento verrà verificato e certificato dal RUP/DEC.

Il suddetto importo, trattenuto a titolo di cauzione sulle prestazioni erogate, sarà svincolato dopo sei mesi decorrenti dalla data di effettuazione della prestazione, attraverso l'emissione del SAL di stato finale e del certificato regolare esecuzione.

In caso di inadempimento, dovuto a mancato ripristino delle funzionalità, conseguente a richiesta d'intervento oggetto della suddetta garanzia, la SA tratterà l'importo residuo a copertura di eventuali spese che venissero sostenute per ripristinare la funzionalità degli impianti.

Resta impregiudicato il diritto della SA di agire in danno dell'Affidataria qualora il mancato ripristino comporti danni o disservizi.

Art. 27 Uso di immagini, loghi e fotografie

È fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, **l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.**

È fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 28 Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Disciplinare, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di selezione.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

In caso di mancato rispetto dei parametri richiesti nella tabella sottostante e in relazione a quanto espresso nei paragrafi precedenti, l'Affidataria sarà tenuta a corrispondere all'Ente le penali di seguito riportate, che saranno decurtate dal primo stato di avanzamento utile.

Parametro	Valore target	Valorizzazione penale
Tempo di avvio delle prestazioni in ODP1	10 giorni solari dalla firma del contratto	50 EURO per ogni giorno solare di ritardo
Manutenzione ordinaria (interventi oggetto dell'ODP1).	Come da capitolato tecnico prestazionale	500 EURO per ogni settimana di ritardo
Manutenzione / Intervento in caso di malfunzionamenti lievi (interventi oggetto dell'ODP1).	Come da capitolato tecnico prestazionale	20 EURO per ogni ora di ritardo
Interventi non programmati per migliorie o per sostituzione di parti sotto manutenzione (interventi oggetto di ODP successivi all'ODP1). Tempo di risposta al Preliminare d'Ordine	Come da capitolato tecnico prestazionale	50 EURO per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di avvio e ultimazione delle prestazioni richieste con ODP successivi all'ODP1	Come indicate nell'OPD	5% valore ODP per ogni giorno solare di ritardo

Oltre alle suddette penalità, l'Affidataria è soggetta a una penale dello 0,2% (duepermille) dell'importo stimato per l'ODP1 per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di selezione. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in

merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Qualora l'Affidataria omettesse di eseguire tutte le opere e porre in essere tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro anche nei confronti di terzi, sarà applicata una penale pari a EURO 258,00 (duecentocinquantotto/00) per ogni segnalazione di omissione rilevata dal RUP/DEC; stessa penale sarà applicata anche per ciascun rilievo di carenze riscontrate nei provvedimenti di cui sopra.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Affidataria affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a EURO 100,00 (cento/00) per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 29 Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 30 Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.

Art. 31 Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato tecnico prestazionale;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di selezione;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente disciplinare o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al Codice.

Riserve della Stazione Appaltante

La SA si riserva ampia facoltà:

- di aumentare o diminuire le prestazioni entro i limiti di legge;
- di far intervenire nella stessa sede di esecuzione delle prestazioni più appaltatori;
- di far eseguire contemporaneamente più prestazioni concorrenti alla gestione del sistema;
- di intervenire con modifiche dell'andamento delle attività o del programma delle attività, dettate da proprie esigenze di funzionalità;
- di anticipare o di differire, previo avviso, l'esecuzione di talune prestazioni;
- di far sospendere le procedure per tempi più o meno lunghi, anche in diverse soluzioni;

L'Affidataria non potrà invocare nessuno dei casi sopraesposti o trarne argomento per richieste di corresponsione di maggiori oneri, danni, mancati utili, ecc..

Art. 32 Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 33 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una

Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei **limiti dell'utilità ricevuta**, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 34 Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 35 Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 36 Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **“Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE”**, denominato anche **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di selezione ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della commissione di selezione, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica **“Google Drive”** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di selezione, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del **“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”** ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati

personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.

5. L'esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l'invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpdp@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpdp@inaf.legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 37 Ruoli assegnati dalla Stazione Appaltante

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha indicato quale:

Responsabile del procedimento (RUP): Ing. Stefano Palmas.